

## SINTESI DELLE MODIFICHE STATUTO ASSILT

(Consiglio di Amministrazione 9 novembre 2022 – Assemblea dei Rappresentanti 30 novembre 2022).

Partendo dal [Titolo I](#) del testo che tratta [la Costituzione e lo Scopo](#) le modifiche sono le seguenti:

All' [Art. 2 \(Scopo\)](#) sostituito “promozione di iniziative” con “attività” per semplificare le procedure di acquisizione dei consensi in caso di lancio di iniziative di medicina preventiva.

Al [Titolo II \(Destinatari, Soci e Beneficiari\)](#) al comma 1 lettera b) e g) dell' [Art.3 \(Destinatari e Soci\)](#) eliminati i riferimenti puntuali al Testo Unico Assilt per evitare che le eventuali modifiche degli stessi implicino la necessità di una revisione statutaria.

Alla lettera g) eliminato il riferimento ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità, già Beneficiari al momento del decesso del Socio stesso, in quanto questo aspetto viene meglio precisato alla successiva nuova lettera i) dello stesso articolo.

La nuova lettera h) consente l'adesione ai lavoratori delle Aziende già aderenti all'Associazione che applicano il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

All' [Art. 4 \(Beneficiari\)](#) e ai successivi articoli modificato “Testo Unico Normativo Assilt” alla nuova denominazione “Testo Unico Assilt”.

Al comma 5 lettera a) dell' [Art. 7 \(Cessazione della qualità di Socio\)](#) precisato che i requisiti sono tutti quelli indicati al comma 1 dell' [Articolo3](#) dello Statuto.

Mentre al comma 9, in concerto con l'articolo 11 del Testo Unico Assilt, semplificata la norma per l'acquisizione delle iscrizioni.

Per il [Titolo IV \(Organi e Uffici associativi\)](#) al comma 2 lettera g) dell' [Art.14 \(Assemblea dei Rappresentanti – Funzioni e convocazione\)](#) variato “società di revisione legale” in “società di revisione” in quanto l'Associazione non ha obblighi legislativi su questo tema.

Mentre per il comma 5 inserita la possibilità di trasmettere la convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti tramite posta elettronica, in alternativa alla lettera raccomandata, anche nei 15 giorni che precedono l'adunanza.

Per quanto riguarda l' [Art. 21](#) modificato il titolo per precisare che la [revisione contabile](#) è “volontaria” e non “legale” in quanto come già detto non abbiamo obblighi di legge per la revisione del Bilancio.

Al [Titolo V \(Norme finali, rinvio\)](#) per meglio precisare che il Foro di Roma - luogo dove ha sede l'Associazione - è competente in via esclusiva modificato il titolo dell' [Art. 21 ter](#) in “[Foro in via esclusiva](#)” anziché “Foro competente”.

Eliminato, infine, l' [art.24](#) in quanto si tratta di una [disposizione transitoria e temporanea](#) non più applicabile.